

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E
DEI SERVIZI A CARATTERE SOCIALE EROGATI DAL COMUNE DI SURANO**

CAPO I PRINCIPI

Art. 1

Oggetto

Il Comune di Surano col presente Regolamento persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono “attori” indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell’intera comunità.

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l’erogazione degli interventi e dei servizi sociali in armonia con la Legislazione nazionale e Regionale, nonché al *Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni dell’Ambito di Poggiardo*, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 25.09.2018, di seguito denominato Regolamento d’Ambito.

Le politiche sociali devono riguardare la programmazione dell’ente in maniera trasversale a tutti i settori d’intervento culturale, urbanistico, ambientale, sportivo, dei lavori pubblici, di manovra tariffaria, d’imposizione fiscale, ecc.

Per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, di prestazioni professionali e/o di misure economiche destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 2

Principi ed obiettivi

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dei principi Costituzionali, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, della legislazione regionale, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali del Comune di Surano, in armonia con il Regolamento d’Ambito.

Il Comune di Surano, di norma con il concorso dei servizi sanitari, della scuola, del centro per l’impiego, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, garantisce la realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge.

Gli interventi nel campo socio-assistenziale promossi dal Comune di Surano sono informati ai seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino.

Il Comune di Surano si propone di assicurare le prestazioni professionali del servizio sociale, quali il segretariato sociale, consulenza e sostegno sociale, senza assunzioni di onere economico diretto, nei confronti dei cittadini che non possiedono i requisiti per l’accesso agli interventi economici previsti nel presente Regolamento.

Art. 3 **Finalità**

Per rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 si perseguono le seguenti finalità, nei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse, destinate a:

1. riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro con progetti individualizzati, la valutazione partecipata.
2. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
3. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;
4. agire a sostegno della famiglia, garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
5. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
6. vigilare sulla condizione minorile;
7. promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.

Art. 4 **Destinatari**

Hanno diritto alle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Surano;
- i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- tutte le tipologie di cittadini specificate all'art. 4 del Regolamento d'Ambito.

Art. 5 **Priorità di accesso**

Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità; è garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.

Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi è il bisogno; la diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni.

La priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- insufficienza reddituale e patrimoniale per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita valutata tenendo conto anche dell'I.S.E.E. secondo quanto previsto dagli art. 4 e 5 del Regolamento regionale del 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche, nonché dalle disposizioni contenute sul Regolamento d'Ambito;
- incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- disabilità certificata a norma della L. 104/92;
- sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio del Comune di Surano possono accedere agli interventi non differibili e comunque limitati nel tempo.

Nel caso in cui Il Comune di Surano sostenga oneri, anche economici, conseguenti a interventi socio-assistenziale o socio-sanitario erogati a cittadini residenti in altro comune si applicano le modalità di attribuzione degli oneri individuate dalla normativa regionale.

Art. 6

Diritto alle prestazioni

In presenza di interventi assicurati dallo Stato ovvero da altre istituzioni pubbliche e/o private, secondo precise disposizioni di legge o nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le prestazioni previste nel presente Regolamento sono assicurate secondo i principi di sussidiarietà e di integrazione, cioè soltanto in presenza di una residua situazione di bisogno.

Il Comune di Surano può assicurare l'integrazione economica connessa all'assistenza di cittadini residenti anche quando sono ricoverati in strutture residenziali (casa protetta, R.S.A., casa di riposo). A tale proposito si considera la residenza prima del ricovero.

Per quanto riguarda gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, ecc.) liquidati in data successiva all'ammissione in struttura, sarà recuperata da parte dell'Amministrazione Comunale la quota eventualmente anticipata secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

Il Comune di Surano assicura le prestazioni ed i servizi di cui al presente Regolamento, in armonia con il Regolamento d'Ambito, in regime di alternatività, nel senso che di norma non sono erogate più prestazioni cumulative, nell'intento di contemperare e coniugare armonicamente l'esigenza di assicurare la massima equità e parità di trattamento, rispetto alle risorse annualmente disposte dal Bilancio Comunale.

Art. 7

Rapporti con l'utenza e modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato

Le prestazioni previste nel presente Regolamento sono subordinate all'esistenza di una situazione di reale bisogno e sono assicurate in un quadro di collaborazione da parte dell'utente a concordare il piano di aiuto.

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

1. fase di valutazione preliminare effettuata dal personale dei servizi sociali attraverso l'ascolto e la definizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono;
2. predisposizione di un progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
4. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il progetto o piano individualizzato è elaborato secondo quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento d'Ambito cui si rinvia.

Art. 8

Persone tenute agli alimenti

Il Comune di Surano, nel rispetto di quanto sancito dalla Legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, prende ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei parenti tenuti verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale sia sul piano finanziario.

I termini, le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente articolo, sono contemplate all'art. 15 del Regolamento d'Ambito, cui si rinvia.

CAPO II PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE

Art. 9

Prestazioni assistenziali

Le finalità di cui all'articolo 2 vengono perseguite attraverso i seguenti servizi e relative prestazioni:

- a) Segretariato sociale;
- b) servizio sociale professionale;
- c) assistenza economica.

Art. 10

Segretariato sociale

Il Segretariato sociale, svolto dagli Assistenti sociali dell'Ambito, è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio di Surano, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di Segretariato sociale sarà dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento.

Le informazioni offerte dal segretariato sociale si riferiscono a:

- a) servizi sociali e sanitari esistenti nell'area comunale ed extracomunale;
- b) servizi di informazione sulle prestazioni e sulle procedure di accesso;
- c) servizi di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse;
- d) iniziative consulenza, orientamento e supporto alle istanze dei cittadini.

Art. 11

Servizio sociale professionale

Il servizio di cui al presente articolo è garantito da Assistenti sociali regolarmente iscritti al relativo Albo, ed è rivolto a tutte le aree di intervento sociale senza limitazioni, e svolge attività di ascolto, analisi e risposta ai bisogni dei cittadini, che si concretizzano con l'attuazione di progetto di interventi personalizzati.

CAPO III PRESTAZIONI ECONOMICHE

Art. 12

Assistenza economica

L'assistenza economica è un servizio finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero il richiedente, se non affrontate, in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

Tali interventi sono parte di un contratto con il richiedente che, nel manifestare una situazione di bisogno, è invitato all'assunzione di responsabilità circa il bisogno espresso, al riconoscimento delle proprie risorse familiari e alla definizione di un progetto personale volto al superamento delle cause di disagio, che deve essere sottoscritto dal richiedente, per accettazione, pena l'improcedibilità dell'istanza.

Qualora il richiedente non garantisca un'attiva e puntuale collaborazione con il Servizio Sociale, ovvero non rispetti le prescrizioni ed i compiti che gli sono stati assegnati nel progetto individualizzato, potrà essere causa di sospensione o di interruzione del sostegno economico.

L'assistenza economica si divide in:

1. assistenza economica temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili;
2. assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata;
3. servizio civico;
4. per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti.

Art. 13

Contributo economico per Servizio Civico

Il contributo economico per Servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica, a quei soggetti privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'incapacità lavorativa che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);
- manutenzioni delle aree verdi comunali;
- salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti, spese varie etc.);
- lavori di piccola manutenzione pubblica o domestica da eseguire c/o l'abitazione di persone disabili e/o anziane.

Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono né possono costituire, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione comunale.

L'accesso alla misura di cui al presente articolo viene approvato con apposito bando approvato dalla Giunta Comunale.

Il sussidio sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate.

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Art. 14

Contributi economici per l'assistenza sanitaria a cittadini incapienti

Ai fini del presente articolo viene considerato incapiente, per l'erogazione dell'assistenza sanitaria, chi presenti documentazione attestante un valore I.S.E.E. inferiore o uguale a quello previsto dalla normativa vigente.

Sono rimborsabili, dietro presentazione di apposita documentazione, le seguenti spese sanitarie:

- a) prestazioni farmaceutiche di fascia C, per pazienti affetti da patologie riconosciute invalidanti di cui al D.M. n. 239/1999 e s.m.i, purchè prescritte da medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale;

Sono in ogni caso escluse dalle spese rimborsabili dal presente Regolamento le spese sostenute per interventi chirurgici e prescrizioni dietetiche aventi finalità puramente estetica.

Le richieste d'intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti o coperti in misura parziale dal servizio sanitario nazionale, sono accolte soltanto in presenza delle seguenti condizioni documentate:

- a) situazione di bisogno economico, documentato in base a certificazione I.S.E.E., che rappresenta il criterio precipuo di accesso alla prestazione;
- b) idonea certificazione medica di prescrizione di farmaci di fascia C;
- c) utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal servizio sanitario nazionale;
- d) necessità di prevenire l'insorgenza o aggravamento di situazioni di bisogno assistenziale o nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute generale;
- e) valutazione delle condizioni socio sanitarie del richiedente, all'interno di un progetto sociale più ampio.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascun cittadino per le prestazioni di cui al presente articolo non può superare l'importo di euro 250,00 annui, rivalutabili dalla Giunta Comunale.

Art. 15

Agevolazione ed esenzione ticket mensa

L'agevolazione o l'esenzione tariffaria del ticket mensa può essere applicata in favore dei nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell'indicatore I.S.E.E. e di una opportuna relazione dello stato sociale ed economico dei richiedenti. L'agevolazione o l'esenzione non può essere permanente e perdurerà per il tempo necessario alla rimozione dello stato di bisogno e comunque deve essere rivalutata ogni anno con atto di Giunta Comunale.

L'agevolazione o l'esenzione tariffaria di cui al presente articolo non è cumulabile con altre forme di sostegni economici, riduzioni o agevolazioni per prestazioni sociali previste nel presente Regolamento. L'entità delle agevolazioni, i criteri e le modalità di accesso saranno definite con apposito disciplinare approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 16

Sussidio baliatico

Il sussidio baliatico è un intervento concesso per la cura e l'assistenza di minori riconosciuti dalla sola madre fino al compimento del 16° anno di età.

L'intervento consiste in un contributo pari a € 5,00 al giorno, da erogare per l'intero anno solare, ed un eventuale contributo quale premio di riconoscimento, erogabile una tantum per un importo pari a € 400,00, e solo in caso di effettiva disponibilità di bilancio.

Detto importo può variare annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.

Qualora il valore non sia rideterminato, rimane confermato quello dell'esercizio precedente.

Destinatario dell'intervento sono le madri con uno o più figli non riconosciuti dal padre, con un reddito I.S.E.E. non superiore a € 7.500,00 annui.

Ne caso di più minori riconosciuti dalla sola madre, il contributo sarà erogato in favore di ciascun minore. Il sussidio viene sospeso in caso di riconoscimento del figlio o modific della situazione reddituale sia familiare che personale.

L'erogazione del contributo avverrà, con cadenza trimestrale, dalla data di presentazione della domanda, nei limiti di disponibilità del bilancio e confermato di anno in anno previa verifica dei requisiti.

La richiesta di intervento, formulata su apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali, deve essere corredata oltre che dalla documentazione di cui all'art. 25 del presente Regolamento, anche dal certificato di esistenza in vita del minore.

CAPO IV

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI

Art. 17

Servizio "Vacanze anziani"

Il Servizio "Vacanze Anziani" persegue le seguenti finalità:

- a) prevenzione del degrado psico-fisico;
- b) recupero, mantenimento e sviluppo dell'autonomia;
- c) realizzazione di spazi di benessere psicofisico;
- d) favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
- e) realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno.

Il Servizio prevede l'organizzazione di soggiorni climatici in località:

- marine;
- montane;
- termali.

Possono usufruire del servizio prioritariamente tutti i cittadini sessantacinquenni pensionati ed autosufficienti, residenti nel Comune di Surano.

Art. 18

Modalità di accesso al servizio

Il Settore Affari Generali e finanziari provvede di norma entro il mese di giugno/luglio di ogni anno a pubblicizzare le località di soggiorno ed i turni previsti per l'anno di riferimento. Negli avvisi devono essere indicati:

- a) la località prescelta per il soggiorno;
- b) le date dei turni;
- c) le date entro le quali possono essere presentate le domande di iscrizione;
- d) gli importi delle quote di partecipazione;
- e) gli orari di apertura ed il numero telefonico degli uffici competenti al rilascio delle informazioni, ed al ricevimento delle domande di iscrizione.

L'iscrizione è accettata soltanto per un turno di soggiorno. Al momento della partenza i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti documenti:

- a) documento di identità;
- b) tessera sanitaria di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- c) eventuali prescrizioni mediche per terapie in atto o per diete particolari.

Art. 19

Compartecipazione economica

I partecipanti ai soggiorni sono tenuti a compartecipare al costo del servizio con una quota stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al costo del servizio.

CAPO V

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 20

Servizio di teleassistenza e telesoccorso

Al fine della qualificazione degli strumenti di prevenzione che consentano un costante monitoraggio delle condizioni sociali e di salute e per consentire il più a lungo possibile la permanenza delle persone al proprio domicilio, quanto siano in condizioni di rischio ricorrente e limitare così i fenomeni di istituzionalizzazione e di ospedalizzazione della persona con necessità di assistenza può essere istituito il servizio di teleassistenza e telesoccorso.

Il Servizio può essere erogato agli anziani ed ai portatori di handicap permanente o temporaneo residenti nel territorio comunale previa valutazione del bisogno assistenziale ad opera dei servizi sociali per i casi che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) non autosufficienza permanente o temporanea;
- b) non conviventi con altre persone.

CAPO VI

PROCEDIMENTO

Art. 21

Richiesta

La richiesta di bisogno assistenziale deve essere presentata in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, e firmata dal diretto interessato, fatti salvi i casi di impedimento. La richiesta è assunta al protocollo del Comune il quale assicura, attraverso il Segretariato Sociale, l'assistenza nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente anche attraverso centri autorizzati di assistenza fiscale convenzionati.

Art. 22

Accertamento

I provvedimenti assistenziali sono adottati sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente. A tal fine è prevista, unitamente alla richiesta del bisogno assistenziale la seguente documentazione:

- i) dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza;
- ii) dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.E.);
- iii) documentazione facoltativa che l'utente, nel proprio interesse, ritenga utile produrre ovvero che il Comune ritiene di dover chiedere a completamento dell'istruttoria;
- iv) certificazioni sanitarie;
- v) documentazione relativa al reddito delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- vi) altra documentazione attinente alla pratica.

Art. 23 Istruttoria

La richiesta del bisogno, corredata da tutti i documenti, viene istruita dal personale del Settore che, ai sensi della L. 241/90, assume la qualifica di responsabile del procedimento.

Strumento fondamentale per l'istruttoria, è la relazione di servizio sociale, contenente tutti i necessari elementi di valutazione per attuare o meno l'intervento personalizzato e per prevedere un piano di trattamento adeguato.

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'operatore incaricato dell'istruttoria richiede per iscritto quanto necessario, assegnando un termine per la produzione della documentazione di 15 giorni. Trascorso inutilmente questo periodo, l'istanza di assistenza viene archiviata e ne viene data comunicazione al richiedente.

Art. 24 Decisione

La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile del Settore Affari generali e finanziari, che provvede all'espletamento dei provvedimenti di competenza, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale.

La decisione, da assumere con la tempestività proporzionata alla gravità del bisogno, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data di chiusura dell'iter valutativo, deve contenere:

- a) in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse, secondo lo schema sintetico allegato alla relazione sociale, nonché le eventuali condizioni e formalità;
- b) in caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, saranno indicate le motivazioni. Saranno altresì riportate le prestazioni eventualmente accolte, nonché le eventuali condizioni e formalità;
- c) in caso di istruttoria insufficiente, saranno indicati gli ulteriori accertamenti da compiere e/o le eventuali ulteriori acquisizioni documentali.

Il Responsabile provvede a sospendere o modificare in qualsiasi momento le decisioni assunte, nel caso in cui nuove informazioni ottenute evidenzino vizi di legittimità, vizi di violazione del presente Regolamento, oppure mutino il quadro obiettivo alla base della concessione dell'assistenza, dandone comunicazione alla Giunta comunale.

Art. 25 Comunicazione

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è trasmesso agli interessati a mezzo comunicazione scritta o telefonica. Con la comunicazione è reso noto l'obbligo sancito per il beneficiario della prestazione di comunicare tempestivamente, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni, l'eventuale modifica delle condizioni originarie.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Riduzioni per servizi comunali

Tutti i cittadini di cui al comma primo dell'art. 4 del presente Regolamento, qualora lo ritengano opportuno possono fare richiesta di tariffa agevolata, per i seguenti servizi, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti o disciplinari:

- a) trasporto sociale;
- b) trasporto scolastico;

Art. 27

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti presso gli interessati o presso altri soggetti saranno oggetto del trattamento nel rispetto del Reg. n. 679/2016 che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata al comma precedente per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti;
- b) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento.

Art. 28

Albo dei beneficiari

I percettori di sussidi, prestiti e benefici economici erogati dal Comune ai sensi del presente Regolamento sono iscritti, nel rispetto del Reg. n. 679/2016, nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal Comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118.

Art. 29

Pubblicità

Il presente Regolamento, oltre alle forme di pubblicità previste dall'art. 89 dello Statuto Comunale, è pubblicato sul sito internet del Comune ed è trasmesso alle organizzazioni sindacali, all'Azienda A.S.L. di Maglie, all'Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo, ed agli enti del terzo Settore della rete dei servizi sociali integrati.

Art. 30

Disposizioni transitorie

L'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente Regolamento verrà effettuata anche in deroga alle disposizioni in vigore al momento di approvazione del presente Regolamento e verrà effettuata tenendo conto della condizione economica espressa come valore I.S.E.E., sulla base degli atti da approvarsi dalla Giunta Comunale.

Art. 31

Disposizioni finali

Il presente Regolamento, decorsi gg. 15 dalla pubblicazione, prevale su qualsiasi disposizione comunale vigente.